



CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

**SETTORE II - CORPO POLIZIA LOCALE
UFFICIO POLIZIA LOCALE**

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. Registro Generale N. 123 del 14-07-2026

OGGETTO: MANIFESTAZIONE "ALBANO ROCK FESTIVAL 2026" - PIAZZA PIA, ALBANO LAZIALE - REGOLAMENTAZIONE DELLE SOSTE E DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN PIAZZA PIA PER I GIORNI 17 - 18 - 19 LUGLIO 2026.

IL COMANDANTE F.F. DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Premesso che:

- in data che in data 24/06/2026, prot. n. 43332, è pervenuta istanza da parte di ASSOCIAZIONE COMMERCianti VIA NETTUNENSE VECCHIA - FRATTOCCHIE, in qualità di organizzatore della manifestazione temporanea denominata "ALBANO ROCK FESTIVAL 2026", che si svolgerà nei giorni 17 – 18 – 19 Luglio 2026, dalle ore 19:00 alle ore 24:00, a Piazza Pia;

Rilevato pertanto, che l'area di Piazza Pia è stata destinata a sede di svolgimento della manifestazione;

Visto il Piano della Sicurezza e Gestione delle Emergenze, redatto dal Geometra Ilario Di Fazio, presentato in data 06/07/2026, prot. n. 46152 e successive modifiche ed integrazioni, nel quale vengono specificate le richieste relative alla regolamentazione della circolazione stradale anche per l'allestimento/montaggio delle attrezzature artistiche e quanto altro necessario al regolare e sicuro svolgimento dell'evento;

Vista la relazione d'impatto acustico trasmessa come parte integrante del Piano della Sicurezza e Gestione delle Emergenze;

Vista l'autorizzazione n. 102 del 14/07/2026, relativa all'occupazione di suolo pubblico temporanea, rilasciata dal competente Ufficio Patrimonio, Settore V – Servizio III Patrimonio;

Vista la comunicazione prot. 47394 del 09/07/2026 relativa al trasferimento temporaneo dei produttori agricoli di piazza Pia per le giornate del 17 e 18 Luglio 2026;

Vista l'autorizzazione SPETTACOLI PUBBLICI N. 104 del 14-07-2026 dell'Ufficio Cultura per quanto di propria competenza;

Ravvisata, altresì, la necessità di garantire il sicuro svolgimento della manifestazione e contestualmente prevenire pericoli e danni a persone e cose intervenendo sulla regolamentazione della circolazione veicolare sulla Via e Piazza interessata;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

Visti gli artt. 5, comma 3 e 6, comma 4 lettera a e 7, del nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. n°285 del 30 Aprile 1992, e relative norme regolamentari approvate con D.P.R. n° 495 del 16 Dicembre 1992 e successive modificazioni;

Visto l'art.109 comma 2 in relazione all'art.107 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000).

ORDINA

Per i giorni 17 - 18 - 19 Luglio 2026, dalle ore 14.00 fino alle ore 24.00 e comunque fino al termine della manifestazione:

1. di istituire il divieto di sosta-zona rimozione ambo i lati in Piazza Pia a partire dall'intersezione con Via Anfiteatro Romano fino all'intersezione con Via Cairoli;
2. di istituire il divieto di sosta-zona rimozione in Piazza Pia dall'intersezione con Via A. Romano fino all'intersezione con L. go Murialdo;
3. istituire il divieto di transito, con idoneo transennamento, in Piazza Pia dall'intersezione con Via A. Romano fino all'intersezione con L. go Murialdo;

Dalle ore 14.00 del 16 Luglio 2026 alle ore 24.00 del 19 Luglio 2026 e comunque fino al termine della manifestazione:

1. di istituire il divieto di sosta-zona rimozione in Piazza Pia dall'intersezione con Via A. De Gasperi fino all'intersezione con L. go Murialdo;
2. istituire il divieto di transito, con sistemi antintrusione, in Piazza Pia dall'intersezione con Via A. De Gasperi fino all'intersezione con L. go Murialdo;
3. invertire il senso di marcia in Via del Collegio Nazzareno da Via A. De Gasperi direzione Largo Murialdo.

Per il giorno 17 Luglio 2026, dalle ore 14.00 fino alle ore 24.00 e comunque fino al termine della manifestazione:

1. di istituire il divieto di sosta-zona rimozione in Piazza Duomo fronte murales (eccetto autorizzati);

Al Settore V°, in esecuzione del presente provvedimento, si demanda l'incarico di apporre idonea segnaletica verticale nelle aree interessate dalla Manifestazione al fine di rendere edotta la generalità degli utenti della strada delle presenti prescrizioni; altresì, con riguardo sempre alle suddette aree, al Settore V° si dà ulteriore mandato per l'apposizione delle opportune "transenne", provviste di idonei sistemi che ne denotino la visibilità tramite fasce catarifrangenti, atte ad interdire l'accesso alle medesime oltre l'apposizione dell'opportuna segnaletica di indicazione delle località direzionali.

Fermo restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie atte ad evitare i pericoli per i partecipanti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli delle Forze dell'Ordine, VVFF e 118 nonché a quelli specificatamente autorizzati dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

La presente Ordinanza viene trasmessa:

Alle Stazioni dei Carabinieri di Albano Laziale e Castel Gandolfo
Al Commissariato di P.S. di Albano Laziale
Alla Sottosezione della Polizia Stradale di Albano Laziale

Al Sindaco
All'URP
Al Settore V Servizio II Manutenzioni
Al 118
Al 115
Alla Gruppo Volontario di Protezione Civile
Alla Società AGO

La presente ordinanza è adottata ai sensi e per gli effetti del Codice della Strada per la sola disciplina della circolazione e sosta dei veicoli, non costituendo, pertanto, in alcun modo atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso e nulla osta comunque denominato richiesto dalla legge per l'organizzazione di tale evento.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza dando ad essa esecuzione in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione.

Gli organi di Polizia Stradale hanno la facoltà di adottare ogni provvedimento nella contingenza ritenuto opportuno per la salvaguardia della sicurezza pubblica e per la sicurezza della circolazione stradale.

Visti gli artt. 4, 5, 6 e 6 bis della Legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento, per la sola adozione del presente provvedimento, è l'Ispettore Superiore Scelto Bocchetta Marco.

A norma dell'art. 3 c. 4 della Legge 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al T.A.R. del Lazio ai sensi del D.lgs. 104/2010 o, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 49, comma 5 ter lett. e) e 5 quater del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.

Dalla Residenza Municipale, lì
Albano Laziale, 14-07-2026

GR/bm

IL COMANDANTE F.F. DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
DOTT. GIUSEPPE RONZO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005